



Spettabile

**Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e
il Sistema Idrico**

Direzione Mercati

Piazza Cavour 5

20121, MILANO

mercati@autorita.energia.it

Milano, 12 dicembre 2016

Prot. n. 212/2016

Oggetto: DCO 653/2016/R/eel “Orientamenti in merito alla corretta identificazione dei clienti finali del sistema elettrico”. Osservazioni assoRinnovabili.

Spettabile Autorità,

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il DCO 653/2016/R/eel, rubricato: “Orientamenti in merito alla corretta identificazione dei clienti finali del sistema elettrico”, si riportano in allegato le considerazioni dell’Associazione in merito.

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili ribadisce la propria piena disponibilità ad approfondire ogni tematica inerente la presente consultazione e, più in generale, gli aspetti d’interesse per il settore delle fonti rinnovabili.

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti.

Il Presidente assoRinnovabili

Agostino Re Rebaudengo

assorinnovabili.it

info@assorinnovabili.it
CF 9500 3870 045
IVA 0497 1910 965

20124 Milano
via Pergolesi, 27
t. +39 02 6692 673

00198 Roma
via Ticino, 14
t. +39 06 8552 293

Member of





ALLEGATO

Risposte puntuali ai quesiti

Q.1. *Si ritiene opportuno prevedere la proroga di 9 mesi per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal TISDC in relazione agli ASDC? Se no, perché?*

assoRinnovabili ritiene condivisibile l'obiettivo dell'Autorità di individuare le più opportune modalità affinché possano emergere le configurazioni di ASDC previste dalla Deliberazione 539/2015/R/eel, prorogando i termini per l'entrata in vigore delle relative disposizioni. L'Associazione riterrebbe inoltre utile prevedere un'analogha proroga dei termini anche a favore delle RIU, al fine di evitare disparità di trattamento tra le due configurazioni possibili all'interno della medesima categoria dei Sistemi di Distribuzione Chiusi. In questo modo potrebbero essere regolarizzate le configurazioni "nascoste", e parallelamente si consentirebbe alle RIU, quanto sistemi legittimamente autorizzati fin dal 2010, di disporre di un periodo maggiore per poter applicare le regole previste dalla Deliberazione 539/2015/R/eel o per ottenere la qualifica di SEU/SESEU laddove queste ultime ne avessero i requisiti. La concessione di tale proroga dei termini anche a favore delle RIU, parrebbe peraltro ancor più giustificabile alla luce delle azioni legali attualmente pendenti presso il TAR Lombardia nei riguardi del suddetto TISDC.

L'Associazione desidera inoltre cogliere l'occasione per ribadire nuovamente la necessità di un'opportuna regolarizzazione anche delle nuove configurazioni di Sistemi di Distribuzione Chiusi, ovvero di quei sistemi attualmente non contemplati dalla Deliberazione 539/2016, la cui regolamentazione consentirebbe un migliore utilizzo delle reti ed una maggiore diffusione di impianti in generazione distribuita. A tal proposito, si ricorda quanto recentemente osservato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ([AS1288](#)), ovvero la necessità di correggere e integrare il quadro normativo e regolamentare a livello nazionale sulle reti private, *anche e soprattutto alla luce dei principi comunitari in materia*, al fine di non comprimere *"la possibilità di realizzare nuovi SDC (...) nel senso di consentire, e non già limitare, lo sviluppo di nuovi reti elettriche private in Italia"*. L'assenza di tale chiarimento si sta traducendo in un ostacolo allo sviluppo di reti private nel nostro Paese, a *"detrimento delle opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento"*.

Q.2 *Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito al recupero amministrativo degli importi non pagati dai clienti finali "nascosti" relativamente alle componenti tariffarie?*

Q.3 *Si ritiene opportuno individuare anche per gli ASE e gli ASAP il 30 settembre 2017 (scadenza di cui alla lettera a)) come data ultima per manifestarsi a CSEA senza incorrere in penali, prevedendo l'applicazione della medesima penale di cui alla lettera b) agli ASE e ASAP che si manifesteranno o*

verranno individuati successivamente a tale scadenza? Gli ASE e gli ASAP, infatti, non avendo benefici tariffari, potrebbero non avere alcun interesse a manifestarsi. Naturalmente, nel caso di ASE e ASAP, rimane ferma la regolazione prevista dal TISSPC.

In relazione al recupero amministrativo degli importi da parte della CSEA, l'Associazione ritiene necessario che siano maggiormente chiariti modalità applicative, specifici adempimenti in capo al cliente finale "nascosto" ed eventualmente al gestore della rete privata, nonché entità degli importi oggetto di recupero.

Infine, in riferimento al TISSPC e all'emersione di eventuali sistemi di tipo ASE e ASAP non attualmente dichiarati, assoRinnovabili ritiene ragionevole valutare la possibilità di concedere una proroga dei termini anche a favore di tali configurazioni. In particolare, si riterrebbe opportuno che l'Autorità valutasse come agevolare l'emersione di quei sistemi che, pur possedendo tutti i requisiti per essere classificati come SEU/SEEU, non avessero ancora proceduto alla relativa richiesta di qualifica, o per mancanza di adeguata informazione, o a causa di un'interpretazione della Deliberazione 578/2013/R/eel differente rispetto a quanto espresso dall'Autorità. In questo modo potrebbero ad esempio emergere quei sistemi di piccole/medie dimensioni, gestiti da operatori la cui attività principale non è la produzione di energia elettrica, e che è ragionevole ipotizzare che non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal TISSPC non per volontà di non rispettarne le disposizioni, ma per carenza di adeguata informazione.